

## CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI TRASPORTO PER SINGOLA PRESTAZIONE DA PARTE DI SUB-VETTORE

**Art. 1 -** Il Sub-Vettore dichiara che il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto delle stesse, nonché nel rispetto delle disposizioni del Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285), e successive modifiche ed in particolare nel rispetto degli articoli: 61 (sagoma limite); 62 (massa limite); 142 (limiti di velocità); 164 (sistemazione del carico sui veicoli); 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi); 174 (tempi di guida e sosta).

**Art. 2 -** La merce sarà caricata direttamente dal personale della committente della propria committente e/o dal destinatario della stessa, pertanto il Sub-Vettore rinuncia sin d'ora ad avanzare qualsiasi pretesa di risarcimento e/o indennizzo qualora il proprio mezzo e/o dipendente subissero danneggiamenti durante l'esecuzione delle menzionate operazioni. In ottemperanza al decreto ministeriale attuativo dell'art. 6 bis Dlgs 286/2005, le parti concordano che per l'effettuazione del trasporto delle merci, il tempo di attesa ai luoghi di carico/scarico, compreso il corrispettivo concordato per il trasporto, è stabilito nel numero di 2 ore di attesa; da tale conteggio sarà escluso come previsto dall'art. 3 del suddetto decreto ministeriale il tempo per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico/scarico e l'eventuale tempo di attesa conseguente, nonché tutte le sospensioni delle attività dovute a cause sindacali o metereologiche.

Le parti individuano i tempi massimi per lo svolgimento materiale delle operazioni di carico e scarico delle merci trasportate, rispettivamente in ore 3 ed in ore 3. Detti tempi si intendono compresi nella tariffa di trasporto concordata fra le parti. Superati tali tempi, quelli successivi sono a pagamento secondo le modalità di volta in volta concordate fra le parti, nella misura in cui non dipendano da cause imputabili al Sub-vettore e a condizione che il Sub-vettore stesso ne abbia dato immediata comunicazione alla committente. Accettando il Contratto di trasporto per singola prestazione il Sub-vettore accetta anche espressamente l'applicazione delle seguenti penali:

- in caso di cancellazione dell'ordine senza un valido motivo e senza provvedere ad una soluzione alternativa entro 24 h prima dell'orario di carico, addebito della somma di € 300,00;
- Per il mancato carico addebito della somma di € 300,00.

**Art. 3 -** Il Sub- Vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto terzi. Il Sub - Vettore ai sensi dei commi 4 bis e 4 sexies dell'art. 83 bis DL 25.06.2008 n. 112 al momento della sottoscrizione del presente contratto consegna al Vettore - Committente l'attestazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli organi competenti in data non superiore a tre mesi antecedente alla data di sottoscrizione del presente contratto dalla quale risulta che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. Si precisa che la mancata consegna di tale documento costituirà legittimo motivo di rifiuto dei pagamenti dovuti al vettore. Il Sub-Vettore si impegna a eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del presente contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte nei confronti della committente. Il Sub-Vettore è inoltre espressamente tenuto a segnalare sui documenti di trasporto i vizi apparenti della merce consegnatagli nonché le irregolarità dell'imballaggio e/o stivaggio della merce stessa. In caso di omissione il vettore sarà comunque tenuto a pagare tutti i danni diretti e indiretti connessi al danneggiamento, alla perdita ed alla avaria della merce presa in consegna. Il Sub - Vettore nell'esecuzione dei trasporti dovrà possedere e mantenere vigenti la Licenza Albo Autotrasporto Cose in Conto Terzi, Patente Guida Carta circolazione veicolo, Revisione del veicolo, polizze assicurazione RC e RCV.

**Art. 4 -** Trasporto in regime ADR - Il fornitore Vettore si impegna ad accettare trasporti in ADR utilizzando esclusivamente autisti e veicoli abilitati per tale trasporto, rispettando la normativa generale e speciale prevista in materia di trasporto merci pericolose nonché quanto previsto dal DLgs 81/2008

**Art. 5 -** In caso di danni e/o mancanze e/o furti e/o disguidi e/o ritardi relativi alle merci trasportate, la responsabilità del Sub-Vettore è quella stabilita per i trasporti nazionali dall'art. 10 del dlgs 286/05, che ha modificato l'art. 1696 c.c., mentre per i trasporti internazionali è quella stabilita dalla Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR). Tuttavia, le parti convengono sin da ora che il Sub- Vettore sarà in ogni caso tenuto a corrispondere alla Committente le stesse somme che quest'ultima fosse chiamata a pagare e/o a risarcire a terzi, ivi compresa qualsiasi altra somma che detti terzi dovessero addebitarle, per fatto e colpa grave o dolo del vettore, a qualsiasi titolo. I documenti di trasporto (CMR/DDT) faranno esclusiva fede circa la corretta consegna delle merci e l'apposizione di riserve in contraddittorio su tali documenti dovranno in ogni caso indicare la natura della perdita o dell'avaria al momento della ricezione delle merci, riconducibile a danni apparenti.

**Art. 6 -** Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere oggetto di specifica contrattazione e risultare da atto scritto debitamente firmato dalle parti..

**Art. 7 -** Il vettore dichiara, ad ogni effetto di legge, di essere un imprenditore professionale che, con l'organizzazione dei mezzi necessari e a proprio rischio, svolge l'attività di trasporto di cose per conto terzi. Il vettore dichiara pertanto che il presente contratto non potrà mai essere considerato come contratto di lavoro subordinato.

**Art. 8** - Ai sensi dell'art. 6 - ter n. 3 del decreto legislativo 286/2005 come modificato dalla legge 190 del 22 dicembre 2014 è vietato al Sub-vettore di affidare ad altro vettore lo svolgimento dei trasporti di cui al presente contratto. Il Sub-Vettore si impegna, pertanto, ad eseguire direttamente, con la propria organizzazione imprenditoriale, le prestazioni oggetto del contratto di trasporto e le altre obbligazioni assunte. In caso di violazione di tale divieto il sub vettore sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali danni alla merce oggetto delle prestazioni di trasporto affidate, con obbligo di risarcire il valore a pieno della merce danneggiata e/o sottratta in deroga a quanto previsto dall'articolo 1696 codice civile e dell'articolo 23 comma tre della convenzione CMR. Ed ancora, in caso di cessione del viaggio a terzi, il Sub vettore dichiara di manlevare la Committente nei confronti di terzi soggetti, che potrebbero agire in via diretta nei confronti della stessa, in virtù di quanto previsto dall'art. 7-ter del Decreto legislativo 286 del 2005, modificato dalla legge n. 127/10.

**Art. 9** - Le Parti si impegnano a trattare come confidenziali e riservate tutte le informazioni di carattere tecnico, operativo, commerciale, economico e finanziario nonché tutti i documenti ricevuti dall'altra parte o di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto. Il sub vettore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara inoltre, di prestare espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

**Art. 10** - È in ogni caso fatto divieto al Sub - Vettore di contattare direttamente, anche per il tramite di interposta persona, i committenti dei Trasporti (siano essi mittenti o destinatari) che la committente affida al medesimo in esecuzione del presente accordo. E ciò sia per tutta quanta la durata dello stesso che nei due anni successivi. Nel caso in cui il vettore violi tale divieto lo stesso dovrà corrispondere in favore della committente una penale, in relazione alla quale si riconosce debitore ed a titolo di risarcimento danni pari a euro 25.000 per ciascun cliente, fatta espressamente salva ogni e più ampia tutela dei propri diritti. Sarà altresì facoltà della committente quella di richiedere al vettore, durante l'esecuzione del contratto, una sua esclusiva con conseguente divieto di effettuare trasporti per conto di altri soggetti che, per caratteristiche e tipologia di merci trasportate, possano essere in concorrenza con la stessa.

**Art. 11** - Il Sub-Vettore garantisce di: (1) verificare che la quantità (numero dei colli) e la qualità (tipologia) delle merci caricate a bordo del veicolo corrisponda a quanto riportato nei documenti di trasporto, segnalando eventuali anomalie riscontrate in fase di carico; (2) effettuare il controllo dello stato della merce/imballi (integrità), (3) verificare e garantire l'idoneità dello stivaggio ed ancoraggio delle merci nel veicolo; (4) garantire che il piano di carico e la copertura dei veicoli siano idonei ad assicurare che il carico non venga danneggiato. Al termine delle suddette operazioni di carico, il Sub-Vettore sottoscriverà il documento di trasporto assumendosi conseguentemente la responsabilità delle merci caricate conformemente alle specifiche indicate nel documento stesso.

**Art. 12** - Il Sub-Vettore deve accettarsi che durante le soste il veicolo, il rimorchio/vano di carico sia chiuso a chiave, sigillato, con antifurto inserito e parcheggiato nelle apposite aree custodite/videosorvegliate, in base alle norme di sicurezza per la salvaguardia del carico e del mezzo. In caso di incedenti, furti, danni, di qualsiasi tipo, differenze al carico, ritardi, difficoltà allo scarico, il Sub-Vettore dovrà immediatamente comunicare a Spimelux quanto verificatosi per scritto. È assolutamente vietato il trasbordo merce se non dietro nostra autorizzazione.

**Art. 13** - Le scadenze del 31/08 e del 31/12 sono da intendersi automaticamente prorogate al giorno 12 del mese successivo. Verranno respinte le fatture sulla quali non è indicato il nostro numero di riferimento. Non verranno accettati costi aggiuntivi quali diritti fissi, spese Ri.Ba. ecc. Qualora non dovessimo ricevere entro 40 giorni dalla data di trasporto, la CMR originale, non risponderemo del pagamento della fattura. Il credito derivante dal presente contratto non è cedibile a terzi. Le Parti convengono che il Sub-vettore decadrà in modo definitivo ed irrevocabile dalla possibilità di sollevare eventuali riserve, eccezioni, contestazioni ed osservazioni sulla conformità del corrispettivo alle previsioni normative e/o alle pattuizioni contenute nel presente accordo, ove non provveda ad inviare alla Committente lettera raccomandata A.R. contenente dette specifiche e circostanziate riserve, eccezioni, contestazioni ed osservazioni, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di emissione della fattura relativa al corrispettivo contestato.

**Art. 14** - Il Sub-vettore da atto di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione la copertura assicurativa per responsabilità civile vettoriale ai sensi dell'art. 10 (Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate) D Lgs. 21/11/2005, n. 286, per perdite o avarie delle merci nei limiti di € 1,00 (euro uno/00) per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata per trasporti nazionali e per ciascun sinistro. Per i trasporti internazionali la copertura assicurativa per responsabilità civile vettoriale è quella stabilita dalla Convenzione sul contratto per il trasporto Internazionale di merci su strada 1956 (CMR). Le Parti espressamente stabiliscono che i massimali previsti nel presente articolo in nessun modo escluderanno il diritto della committente al risarcimento integrale del danno in presenza di dolo e/o colpa grave del Sub-vettore.

**Art. 15** - Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'art. 1352 cc.

In assenza di Vostra comunicazione di disdetta da inviarsi a mezzo e-mail entro 30 minuti dalla relativa ricezione, il carico si intende da Voi accettato e da noi confermato

**Art. 16** - Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato

dall'Accordo Collettivo Nazionale e dalle disposizioni di legge applicabili al trasporto delle merci su strada ed, in particolare, da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del codice civile, dalla legge 1° marzo 2005, n. 32 e dal D.Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, nonché dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive ulteriori integrazioni e modifiche tra cui la legge 190 del 23 dicembre 2014.

**Art. 17** - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La nullità di una qualsiasi disposizione del presente contratto non comporterà l'invalidità del contratto dello stesso nella sua interezza. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, verranno devolute all'esclusiva competenza del foro di Ascoli Piceno.